



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

Il Sindaco

Prot. n. 4402

li, 09 febbraio 2009

IL SINDACO

Premesso che il fenomeno dell'imbrattamento, deturpamento o danneggiamento degli immobili di proprietà pubblica o privata mediante scritte, disegni, graffiti o altri simili comportamenti è in costante aumento;

Rilevato che i comportamenti attraverso i quali tale fenomeno si manifesta possono costituire, ricorrendo gli elementi stabiliti dagli artt. 635 e 639 del codice penale, offesa penalmente rilevante del patrimonio pubblico o privato;

Rilevato, inoltre, che tali comportamenti, quando vengono posti in essere sugli immobili destinati al corretto esercizio della circolazione stradale ovvero sugli immobili posti lungo le strade possono, altresì, costituire situazioni di pericolo per la circolazione stradale nonché violazione dell'art. 15 del vigente codice della strada;

Rilevato, inoltre, che tali comportamenti possono, altresì, costituire violazione dell'art. 23 del vigente regolamento di polizia urbana;

Considerato, infine, che questi stessi comportamenti, determinando situazioni di danneggiamento della proprietà pubblica e privata, di incuria, di degrado, di alterazione del decoro urbano, contribuendo in modo sostanziale a far scendere la qualità della vita urbana, la piena fruibilità delle cose immobili, nonché il senso di coesione sociale che deriva dal rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, costituiscono offesa del bene pubblico della sicurezza urbana, come definito dal Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 in applicazione del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella Legge 24 luglio 2008 n. 125;

Ritenuto pertanto necessario, in tali casi, intervenire al fine di rendere più efficace l'azione preventiva e repressiva necessaria a meglio tutelare la sicurezza urbana;

Visto l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, così come modificato dalla Legge n. 125/2008;

ORDINA

- 1) Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e da altre leggi o regolamenti, su tutto il territorio comunale sono vietati i comportamenti abusivi che determinano imbrattamento, deturpamento o danneggiamento delle cose immobili mediante scritte, disegni, graffiti o simili;
- 2) La violazione di tale ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis T.U.E.L.
- 3) Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria è stato stabilito dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della Legge 24/11/1981 n. 689, nella misura di Euro 250,00;
- 4) All'atto della contestazione ai trasgressori verrà intimato di provvedere alla rimessa in pristino stato delle cose imbrattate o danneggiate. L'inottemperanza all'ordine verrà perseguita ai sensi dell'art. 650 del codice penale ed all'eventuale ripristino, quando l'imbrattamento, il deturpamento o il danneggiamento concerne beni pubblici, provvederà d'ufficio il Comune a spese dei trasgressori.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune ed è immediatamente esecutiva.

A tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria e a chiunque altro spetti è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

f.to IL SINDACO
Maria Gomierato